

N. R.G. 340/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 340/2011 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. VENTURA KATIA e  
dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VICOLO NAVA 2 22063 CANTU' presso il difensore avv.  
VENTURA KATIA

ATTORE/I

contro

[REDACTED] con il patrocinio  
dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

*"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis,*

*Nel merito*

Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria, istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso d'interesse debitore superiore a quello di cui all'art. 117 D.lgs 385/1993, ossia al tasso minimo di emissione dei BOT nei dodici mesi rispettivamente antecedenti ogni trimestre in considerazione dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, spese di chiusura periodica del conto ed interessi usurari e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla medesima attrice la somma di € 25.436,28 oltre all'ammontare degli interessi attivi che verranno determinati, depurando dal saldo a debito le voci di spesa oggetto di contestazione, all'esito della esperenda C.T.U. tecnico contabile o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, comunque nei limiti di € 26.000,00 corrispondente allo scaglione c) della tabella per la determinazione del contributo unificato prevista dal D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.

Con gli interessi legali di mora dalla data della domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Salvis iuribus.

#### In via istruttoria

Voglia il sig. G.L.:

Ove venisse da parte convenuta contestata la esattezza delle risultanze contabili frutto dell'elaborato peritale versato in atti, disporre C.T.U. volta a individuare:

- l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi;
- l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista, a far tempo dalla prima alla ultima documentazione disponibile, a titolo di spese fisse per chiusura periodica;
- l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima alla ultima documentazione disponibile, a titolo di commissioni di massimo scoperto;

➤ l'ammontare complessivo degli interessi ultralegali, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al saggio di cui all'art. 117 T.U.B, cioè al tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione;

➤ l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca alla attrice a titolo di interessi indicati dalla legge n. 108/96 come "USURARI" includendo nelle componenti di calcolo per la determinazione del tasso le commissioni di massimo scoperto, le remunerazioni e le spese di qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito, con la sola esclusione delle imposte e tasse e considerando nel calcolo di questo ripetibile tutti gli interessi debitori addebitati in conto nel trimestre in cui il TAEG ha evidenziato il detto superamento della soglia usura indicata dalla predetta legge;

➤ l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima alla ultima documentazione disponibile, a titolo di interessi attivi determinati depurando, all'esito della esperienza C.T.U. tecnico contabile, dal saldo a debito ricalcolato le voci di spesa oggetto di contestazione.

Riservata ogni più ampia facoltà di dedurre, controdedurre, riformare e rassegnare migliori conclusioni, capitolare ed indicare testimoni, chiedere prova per interrogatorio formale dei convenuti, chiedere prova contraria e produrre ulteriore documentazione."

Per la [REDACTED]:

"Voglia il Tribunale Illustriissimo, "contrariis reiectis" e previe le declaratorie del caso e di legge:

1. in via preliminare e di merito: dichiarare l'infondatezza e l'improponibilità dell'azione promossa dall' [REDACTED] per avvenuta e precedentemente perfezionata transazione tra detta parte e la [REDACTED], a totale definizione dei rispettivi rapporti di credito e debito tra le parti, compreso quello oggetto della presente causa;

2. sempre in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate dall'attore, relativamente al pagamento di interessi sulle capitalizzazioni anteriori di cinque anni all'introduzione della lite o, in subordine, di dieci anni, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;

3. nel merito e in via principale: rigettare le domande tutte formulate da parte attrice, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;

4. nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito di restituzione a favore dell' [REDACTED], voglia il Tribunale Illustriissimo compensare detto credito col diritto

spettante alla Banca al risarcimento del danno dalla stessa dubito e derivante dal non avere parte attrice eseguito il contratto secondo buona fede, in violazione dell'art. 1375 c.c.

Si produce sub doc. n. 8 informativa sulla mediazione ex art. 4, 3° comma del D.Lgs. n. 28/2010.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con I.V.A. e C.P.A., come per legge.”

### **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.**

La presente sentenza ha contenuto parziale essendo limitato alla sola questione preliminare sollevata dall'istituto di credito di inammissibilità delle domande di nullità di singole clausole del contratto di conto corrente per essere intervenuta tra le parti, prima dell'incardinamento del presente giudizio, un accordo transattivo in forza del quale il correntista, attuale attore, aveva versato a saldo e stralcio della sua maggiore esposizione debitoria nei confronti della banca la somma complessiva di € 700,00.

Preliminarmente l'attore contesta che l'accordo perfezionatosi con la controparte sia qualificabile come transazione non contenendo da parte sua alcuna rinuncia a diritti nei confronti della banca.

La tesi non coglie nel segno. Dalla lettera di proposta e dalla conforme accettazione della Banca risulta che la banca aveva accettato la somma offerta a saldo e stralcio di un maggior credito; inoltre nella stessa proposta, inviata dal legale di fiducia dell'attore, si dava espressamente atto che l'offerta era inerente ad una vertenza sul rapporto venutasi a creare con la banca. Pertanto non può seriamente revocarsi in dubbio la natura transattiva dell'accordo non richiedendo questa l'esplicita enunciazione delle pretese reciproche rinunciate.

Tuttavia, una volta accertata la natura transattiva dell'accordo, non se ne può trarre – come ritiene parte convenuta – automaticamente, se non a costo di un salto logico e giuridico, l'inammissibilità della pretesa di restituzione azionata in giudizio. Orbene, dalla lettura del libello introduttivo del giudizio, emerge che l'azione di ripetizione si basa sull'asserita nullità di clausole (quali capitalizzazione di interessi, interessi convenzionali indeterminati o indeterminabili, commissioni di massimo scoperto, commissioni per spese non concordate, interessi usurari). Sul punto va osservato che l'articolo 1972 cod.civ. riconosce la validità della transazione su un titolo nullo solo in presenza di determinati presupposti. Appare necessario riportare per esteso il contenuto della disposizione legislativa. A norma dell'art. 1972 cod.civ. *“è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, ancorchè le parti abbiano trattato della nullità di questo.*

*Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente ad un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi soltanto dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo”*

Dalla citata disposizione legislativa deriva che è nulla la transazione su un contratto illecito; per contro la transazione su titoli nulli per altre cause (diverse dalla illiceità) è annullabile su domanda della sola parte che ignorava, al momento della stipulazione della transazione, la causa di nullità del titolo.

Secondo una parte della dottrina il secondo comma dell'art. 1972 cod.civ. non trova applicazione allorché sia in discussione la nullità del titolo che costituisce la controversia ma si riferisce all'ipotesi della transazione appieno innovativa che non muove da una controversia sulla nullità del titolo. Secondo tale ricostruzione se il titolo nullo non è oggetto della vertenza e, dunque, la transazione non ha effetto novativo, la nullità del titolo opererebbe quale mancanza di presupposto della transazione, rendendola "inutile" in quanto fonte complementare che non attinge però la fonte originaria del rapporto (Cfr. Santoro-Passarelli, *La transazione*, Napoli, 1975). Altra non meno autorevole tesi ermeneutica (Cfr. Giorgianni, *in tema di transazione sul titolo nullo*, 1988) per contro assume che non vi sarebbero nel testo della disposizione legislativa elementi idonei a giustificare un'applicazione limitata alla transazione novativa nulla ostando, dunque, all'applicazione della norma anche alla transazione meramente modificativa del rapporto controverso (c.d. transazione non novativa).

Non può sfuggire, ai fini che qui rilevano, che la Corte di Cassazione ha recepito la prima interpretazione dell'articolo 1972, secondo comma, cod.civ. Sul punto il Giudice di legittimità (Cassazione Civile Sez. I, Sentenza n. 6703 del 10/07/1998) ha infatti osservato che: *"mentre, ai sensi del secondo comma dell'art. 1972 cod. civ., la transazione fatta relativamente ad un titolo nullo è annullabile e la relativa richiesta è rimessa esclusivamente alla parte che ignorava la causa di nullità del titolo, la nullità o l'inesistenza, o comunque l'esaurimento del preesistente titolo rimasto invece incontroverso e fuori della transazione (cosiddetta transazione "non novativa"), invece determinano, indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente l'inutilità della transazione."*

Ne consegue quindi che se la transazione non ha effetto novativo la nullità del titolo originario, non attinto dalla transazione, ben potrà essere rilevata e dichiarata secondo il regime giuridico tipico della nullità sopravvivendo tale titolo alla transazione.

Dai principi di diritto testé enunciati discende quale logico corollario, per venire al caso in esame, che all'accordo transattivo perfezionatosi tra le parti, in forza del quale il correntista avrebbe versato a saldo e stralcio la somma di € 700,00 ad estinzione del rapporto, non può essere riconnessa natura novativa giacché l'accordo non incide in alcun modo sulla causale della somma, la quale è sempre riferibile allo stesso asserito scoperto di conto corrente, ma solo sull'entità del debito dovuto, concordandosi tra le parti una somma minore rispetto a quella originariamente dovuta secondo la prospettazione della Banca.

Pertanto non risultando dalla transazione alcun elemento dal quale possa dedursi che il *caput controversum* fosse proprio la nullità delle clausole lamentata dall'attore e che, dunque, con l'accordo transattivo perfezionatosi le parti avessero voluto emendare tale vizio innovando radicalmente il rapporto sulla base di un fondamento causale diverso, occorre logicamente concludere che la stessa non avesse contenuto novativo. Pertanto la transazione non avendo in alcun modo attinto la validità delle clausole, che ad avviso del correntista avrebbero provocato addebiti e conseguenti versamenti non dovuti, non può dispiegare alcuna efficacia preclusiva rispetto alla presente azione di nullità coltivata nel presente giudizio.

L'eccezione va dunque rigettata con conseguente rimessione, come da separata ordinanza, della causa sul ruolo per la prosecuzione della trattazione.

p.q.m.

non definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettate:

1. Rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda della [REDACTED] per intervenuta transazione tra le parti;
2. Dispone come da separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande;
3. Spese alla sentenza definitiva.

Alessandria li 28 novembre 2011.

IL GIUDICE

(dott. Mirko Parentini)

N. R.G. 340/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 340/2011 avente ad oggetto ripetizione di somme in relazione a contratto di apertura di credito bancario promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. VENTURA KATIA elettivamente domiciliato in VICOLO NAVA 2 22063 CANTU' presso il difensore avv. VENTURA KATIA

ATTORE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato C/O AVV. [REDACTED]

CONVENUTA

**CONCLUSIONI** (rassegnate all'udienza del 18 novembre 2014):

Per l'attore sig. [REDACTED]

*"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis,*

*In via principale:*

Firmato Da: SPIRTO FLORIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: daa Firmato Da: PARENTINI MIRKO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bf



accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, dell'addebito di somme per spese fisse di chiusura del conto e, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello legale fino al 31.12.93 ed, a partire dal 01.01.94 al saggio di cui all'art. 117 T.U.B., di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, per spese fisse di chiusura periodica e per interessi ultra soglia usura ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 108/96 e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 26.523,20 (si veda l'importo indicato dal CTU a pagina 19 della perizia) oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo;

In via subordinata

in accoglimento della domanda della attrice, accertata e dichiarata la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma complessiva di € 23.979,60 come risultante all'esito della esperita istruttoria (si veda l'importo indicato dal C.T.U. a pag. 17 della perizia), oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

In via ulteriormente subordinata con riserva di gravame

in accoglimento della domanda della attrice, accertata e dichiarata la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma complessiva di € 21.853,09 come risultante all'esito della esperita istruttoria (si veda l'importo indicato dal C.T.U. a pag. 18 della perizia), oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari."



Per la convenuta [REDACTED]

"Voglia il Tribunale Illustrissimo, "contrariis reiectis" e previe le declaratorie del caso e di legge:

1. in via preliminare e di merito: dichiarare l'infondatezza e l'improponibilità dell'azione promossa dall' [REDACTED] per avvenuta e precedentemente perfezionata transazione tra detta parte e la [REDACTED] a totale definizione dei rispettivi rapporti di credito e debito tra le parti, compreso quello oggetto della presente causa;

2. sempre in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate dall'attore, relativamente al pagamento di interessi sulle capitalizzazioni anteriori di cinque anni all'introduzione della lite o, in subordine, di dieci anni, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;

3. nel merito e in via principale: rigettare le domande tutte formulate da parte attrice, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;

4. nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito di restituzione a favore dell' [REDACTED] voglia il Tribunale Illustrissimo compensare detto credito col diritto spettante alla Banca al risarcimento del danno dalla stessa dubito e derivante dal non avere parte attrice eseguito il contratto secondo buona fede, in violazione dell'art. 1375 c.c.

Si produce sub doc. n. 8 informativa sulla mediazione ex art. 4, 3° comma del D.Lgs. n. 28/2010.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con I.V.A. e C.P.A., come per legge."

### CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31 gennaio 2011 il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED], affinché il Tribunale adito, previo accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi operata dalla banca, del tasso degli interessi addebitati (in quanto non specificamente



pattuito in forma scritta), delle commissioni di massimo scoperto addebitate, e della natura usuraria degli interessi pretesi, dichiarasse tenuto e condannasse l'istituto di credito convenuto alla restituzione, previo esperimento di CTU contabile, dell'importo di € 25.157,12 oltre interessi attivi somma che, secondo la tesi attrice, sarebbe stata versata in eccedenza alla banca per causali nulle.

L'attore premetteva in punto di fatto che:

- nell'esercizio della propria attività di impresa aveva acceso negli anni 90' con la [REDACTED] un "articolato rapporto contrattuale" nell'ambito del quale il predetto istituto di credito aveva concesso allo stesso [REDACTED] un'apertura di credito bancario, variamente composta e rappresentata da utilizzazione di credito sul conto, da anticipazione per sconto e da altri negozi bancari, tutti regolati nel conto corrente n. [REDACTED] estinto nell'anno 2007;
- l'attore non era più in possesso di alcun documento contrattuale attinente al conto e, quindi, aveva richiesto per il tramite del proprio legale mediante lettera diffida e messa in mora del 29 ottobre 2010 alla banca convenuta la scrittura costitutiva del rapporto, la contabile trimestrale al secondo, terzo e quarto trimestre 2007, contestualmente diffidando l'istituto di credito alla restituzione dell'importo indebitamente addebitato per i motivi meglio esposti nello stesso libello introduttivo del giudizio;
- la banca con missiva del 11 novembre 2010, in riscontro della missiva, trasmetteva le trimestrali richieste ed un modulo contrattuale prestampato dove peraltro il saggio degli interessi dovuti veniva determinato mediante un rinvio alle "condizioni abitualmente praticate su piazza".

Ciò premesso in punto di fatto l'attrice chiedeva la restituzione delle somme addebitate dalla banca, a titolo di interessi anatocistici perché in contrasto con quanto disposto dall'art. 1283 cod.civ., a titolo di interessi convenzionali (in quanto mancante espressa pattuizione per iscritto) superiori a quelli di cui all'art. 117 T.U.B., a titolo di commissioni di massimo scoperto in quanto non pattuite in specifico accordo scritto, nonché la restituzione degli interessi usurari asseritamente corrisposti.



Con comparsa di costituzione e risposta del 23 maggio 2011 si costituiva la [REDACTED] chiedendo la reiezione delle domande restitutorie *ex adverso* formulate, in quanto

- a) tra le parti era intervenuto un accordo transattivo, mediante scambio di proposta del 14 luglio 2008 e accettazione del 28 luglio 2008, e – dunque – era precluso alle parti, in virtù dell'art. 1965 cod.civ., qualsiasi contestazione in merito al rapporto dal quale era sorta la lite transatta;
- b) era maturata la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod.civ. per il pagamento di interessi;
- c) in ogni caso era maturata la prescrizione decennale decorrente dalla data dei singoli versamenti da parte del correntista;
- d) la capitalizzazione periodica degli interessi era uso bancario conforme all'art. 1283 cod.civ. e comunque la stessa doveva considerarsi legittima a partire dall'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000;
- e) il tasso convenzionale degli interessi era conforme all'art. 1284 cod.civ. giacché la sua misura era determinabile mediante rinvio alle condizioni usualmente applicate sulla piazza per operazioni dello stesso genere da parte della generalità degli istituti di credito;
- f) non si configurava in pregiudizio del sig. [REDACTED] alcuna usura giacché gli interessi addebitati (eccettuate commissioni e spese che non andavano computate nella valutazione di sussistenza dell'usura) erano tutti al di sotto del tasso soglia periodicamente aggiornato;

Con sentenza non definitiva n. 951/2013 del 28 novembre 2013 veniva rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità delle domande azionate in giudizio per essere intervenuta la transazione tra le parti.

Rimessa la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande ed esperita CTU contabile le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 18 novembre 2014.

## 2. Eccezione di prescrizione

La Banca eccepisce preliminarmente la prescrizione della domanda di restituzione delle somme asseritamente versate in eccedenza in quanto:

- a) trattandosi di ripetizione di interessi sarebbe maturata la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948 n. 4 cod.civ.;



b) in ogni caso sarebbero decorsi dieci anni dalla data dell'annotazione delle operazioni che si assumono indebite.

Appare in primo luogo improprio il richiamo alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod.civ. Sul punto è infatti sufficiente osservare che l'attore non chiede il pagamento di interessi ma la restituzione di pagamenti a suo dire indebiti perché pretesi dalla banca sulla base di causali nulle.

Venendo al diverso profilo del *dies a quo* della prescrizione nei conti correnti affidati occorre considerare che, secondo pacifici principi giurisprudenziali, dai quali questo Giudice non vede ragione per discostarsi, se le rimesse hanno avuto funzione ripristinatoria della provvista la prescrizione comincia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente, se per contro hanno avuto funzione solutoria, cominciano a decorrere dall'annotazione della singola rimessa. Al riguardo, secondo ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, (SS.UU. n. 24428/2010) si ritiene che: *“l'azione di ripetizione di indebitto, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebitto, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’“accipiens”.*

La banca assume che i principi di diritto testé enunciati dalla Corte di Cassazione non sarebbero applicabile al caso in esame dove mancherebbe, come rilevato dallo stesso CTU, un formale atto negoziale di fido o apertura di credito. La tesi non è persuasiva.

A pagina n. 6 della relazione peritale il CTU da espressamente atto che “dall'esame degli estratti conto, sezione “conto scalare” si vede l'applicazione di commissioni di massimo



*scoperto" ad ogni trimestre di operatività del rapporto di conto corrente in misura %  
....omissis.....conteggiata su una base di calcolo legata al fido concesso."*

Condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Civile Sentenza n.3842 del 23/04/1996) e di merito (Corte d'Appello di Torino Sentenza n. 902/2013) ha osservato, al riguardo, che in tema di contratti bancari, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, non rileva il mero fatto della situazione di scoperto di conto, con una pluralità di adempimenti agli ordini trasmessi, bensì la pattuizione – generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per "*facta concludentia*" – di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive. Poiché tale obbligo può emergere dallo stesso contegno della banca la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. Assume, per contro, valore sintomatico inequivoco dell'esistenza di un'apertura di credito l'addebito, come nel caso in specie, di commissioni di massimo scoperto che costituisce, per principio consolidato e ammesso dagli stessi istituti di credito, la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento.

Ne consegue che la mancanza di scrittura di affidamento di per sé non esclude, avuto riguardo alla concreta erogazione dell'affidamento da parte della banca, che il rapporto vada ricondotto ad una apertura di credito in conto corrente.

Ciò premesso in merito alla natura giuridica del rapporto posto in essere occorre osservare che, secondo quanto recentemente osservato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile Sentenza n. 4518 del 26 febbraio 2014), i versamenti eseguiti su conto corrente affidato, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all'*accipiens*. Secondo la giurisprudenza di legittimità tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici.

Pertanto non avendo la banca convenuta non solo provato ma neppure specificamente allegato nella propria comparsa di costituzione in giudizio quali dei pagamenti eseguiti dal correntista



Firmato Da: SPIRITO FLORIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Seriali: da5 Firmato Da: PARENTINI MIRKO Emesso Da: POSTECOM CA3 Seriali: 511

avessero avuto natura solutoria agli stessi va attribuita natura ripristinatoria con conseguente decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto (ovvero nel 2007). Conseguentemente essendo stata la banca costituita in mora, con effetto interruttivo della prescrizione, in data 5 novembre 2010 (cfr. lettera prodotta sub doc. n. 4 parte attrice), e dunque dopo circa tre anni la chiusura del rapporto, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione delle pretese azionate in giudizio.

### 3. domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi.

L'art. 7 del contratto di conto corrente, recante data 25 gennaio 1990, prodotto sub doc. n. 6 da parte attrice, rinvia per la determinazione del tasso degli interessi, "*alle condizioni praticamente usualmente dalle aziende di credito sulla piazza...*".

La banca convenuta assume la legittimità della clausola in quanto, conformemente all'art. 1346 cod.civ., l'oggetto della pattuizione sarebbe determinabile *per relationem*, e dunque verrebbe meno qualsiasi ragione di nullità della clausola per insufficiente determinatezza. L'assunto non è persuasivo.

Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di contratti bancari, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione. Tale non può ritenersi la clausola che rinvii del tutto genericamente agli usi di piazza non garantendo una siffatta clausola, stante la genericità del suo contenuto, di aver chiari *ex ante* i criteri che presiedono al computo degli interessi e rimettendone, implicitamente, la determinazione alla discrezionalità dell'istituto di credito.

In tal senso appare orientato l'orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. civ. sent. n. 1287 dell'01/02/2002; Cass. civ. sent. n. 5675 del 18/04/2001; Cass. civ. sent. n. 9465 del 19/07/2000; Cass. civ. sent. n. 7871 dell'11/08/1998;



Cass. civ. sent. n. 4696 dell'08/05/1998; Cass. civ. sent. n. 6247 del 23/06/1998; Cass. civ. sent. n. 11042 del 10/11/1997), il quale ritiene che : *"In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza"*.

La stessa Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile sentenza n. 4095 del 25 febbraio 2005), in caso del tutto analogo a quello in esame, ha altresì aggiunto che *"in relazione ai contratti di conto corrente bancario ai quali si applica, "ratione temporis", l'art. 8 della legge n. 64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dal 1° maggio 1993), deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate."*

Ne consegue la fondatezza della pretesa attrice di sostituzione del tasso degli interessi nullo applicato con quello legale di cui all'art. 117 TUB applicabile in relazione al periodo oggetto di contestazione.

Va all'uopo osservato che il criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7 t.u.b., collegando il tasso minimo o massimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, va inteso nel senso dell'applicazione del «tasso minimo» ai saldi debitori del conto (saldi dare), che sono quelli che scaturiscono operazioni attive ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere) che sono quelli che scaturiscono dalle operazioni passive.

Le operazioni passive vanno determinate alla stregua delle comuni regole di tecnica bancaria e di diritto bancario, secondo cui le operazioni attive sono quelle di impiego fondi, ossia quelle



che si concretizzano in operazioni di finanziamento alla clientela, come le aperture di credito in conto corrente, mentre le operazioni passive sono, invece, quelle di raccolta o provvista di fondi, che si concretizzano in operazioni di deposito in conto corrente con saldi a credito del correntista. Non sfugge l'opposto orientamento, secondo cui, tale interpretazione comporterebbe una indebita locupletazione a favore del cliente e contrasterebbe con la natura imprenditoriale dell'attività bancaria.

In senso contrario va però rilevato che la Banca d'Italia nelle sue statistiche, come anche nelle istruzioni di vigilanza impartite alle banche, ricomprende fra le operazioni attive — come anche per i tassi attivi — quelle che sono effettuate a debito del cliente e che apportano alla banca una componente attiva di reddito, mentre ricomprende fra le operazioni passive quelle a credito del cliente e a debito della banca. Inoltre l'articolo 7 della l. n. 154 del 1992 incentra l'operazione passiva sull'attività di versamento di denaro della clientela presso un ente creditizio. Infine analogamente al citato art. 117 TUB l'art. 124 comma 5 dello stesso TUB, in materia di credito al consumo dispone che nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, il TAEG sia sostituito dal tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

Infine il rilievo fattuale che tale interpretazione dell'art. 117 TUB contrasterebbe con la natura imprenditoriale dell'attività di erogazione professionale del credito, non consentendo alla banca una minima remunerazione del finanziamento concesso (in quanto ancorato al tasso nominale minimo dei BOT), è superato dalla considerazione che il neoformalismo negoziale postulato dall'art. 117 TUB dà luogo ad una c.d. nullità di protezione per il cliente/consumatore. Talché appare coerente con tale funzione protettiva della disposizione legislativa prevedere un sistema di remunerazione del finanziamento particolarmente favorevole per il cliente, che non sia stato messo in grado di avere una rappresentazione sufficientemente esaustiva dei tassi di interesse, commissioni e spese addebitate, e sfavorevole per la banca che abbia contravvenuto al relativo obbligo di forma. Lo stesso articolo 1815, secondo comma, cod.civ. conferma che, nei finanziamenti, la materia degli interessi può essere presidiata con norme sanzionatorie.

#### 4. domanda di nullità della clausola di capitalizzazione periodica degli interessi.



Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, consacrato anche da pronuncia a Sezioni Unite, ha affermato che le clausole le quali prevedano nei conti correnti affidati stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, forme di anatocismo sono nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., giacché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, manca di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("*opinio juris ac necessitatis*"). Ne discende la nullità della capitalizzazione degli interessi convenuta nella scrittura costitutiva del rapporto oggetto di causa in quanto risalente al 1990. Di alcuna rilevanza è poi la considerazione che, secondo preesistente orientamento giurisprudenziale, siffatte clausole fossero conformi all'art. 1283 cod.civ. e dunque legittime. Infatti, come osservato dalle Sezioni Unite, la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.

Stante la nullità della clausola in materia di anatocismo, in quanto contenuta in scrittura antecedente l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, neppure può avere adesione la pretesa della banca di conversione del periodo di capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione annuale.

Tale pretesa è manifestamente destituita di fondamento. Le SSUU (cfr. Cassazione SS.UU. n. 24418/2010) hanno ritenuto "*assolutamente arbitrario*" sostenere che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la giurisprudenza della S.C. avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. "*Prima che difettare di normatività, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da*



una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, ne' di necessario bilanciamento con quelli creditori" (così, testualmente, Sez. U, n. 24418/2010)." Infine, secondo la giurisprudenza di legittimità il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 cod. civ., non richiama l'art. 1831 cod. civ., tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (Sez. 1, n. 6187/2005). Quindi nel rapporto di conto corrente bancario non può astrattamente darsi una chiusura periodica del conto con conseguente capitalizzazione degli interessi.

Ne consegue che la dedotta nullità dell'anatocismo operata dalla banca deve ritenersi pienamente fondata. Rimane aperto il problema, essendosi il rapporto chiuso nel 2007, se anche gli interessi anatocistici addebitati successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 siano illegittimi.

Appare ineludibile una breve ricostruzione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva ai noti arresti della Cassazione del 1999. Va osservato che per il periodo successivo al luglio 2000, la normativa sopravvenuta ha reso ammissibile la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi ( cfr. art. 25, comma 3 d.Lgs.342/1999 di modifica all'art. 120 D.Lgs.385/2993, c.d. T:U. Bancario; Delibera CICR9.2.2000).

Più in particolare, l'art.25 d.lgs 342/1999, nel novellare l'art.120 T.U.B., ha statuito la validità dell'anatocismo bancario, purché la relativa clausola preveda la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. La disposizione legislativa citata ha altresì demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario. Giova rammentare, ai fini che qui rilevano, che il comma 3° del predetto art.25, il quale stabiliva che *"le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono*





Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il predetto articolo 7, essendo norma secondaria diretta a dare attuazione all'art. 25, terzo comma, d.lgs. 342/1999 (dichiarato incostituzionale per eccesso di delega), sarebbe stato automaticamente caducato dall'ordinamento giuridico e, dunque, radicalmente inefficace. Conseguentemente gli adempimenti da esso previsti non sarebbero in alcun modo idonei ad assicurare la legittimità dell'anatocismo operato dalla banca per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR essendo all'uopo necessaria una specifica negoziazione dell'anatocismo.

Tuttavia anche a non voler aderire alla tesi della caducazione totale dell'art. 7 citato si deve osservare che la nuova disciplina dell'anatocismo delinea per il correntista un trattamento giuridico peggiore rispetto a quello previgente incardinato sul solo art. 1283 cod.civ. Infatti mentre nel quadro normativo previgente era bandita qualsivoglia forma di anatocismo (si richiamano sul punto i principi di diritto elaborati dalla Corte di Cassazione), nel nuovo quadro normativo l'anatocismo è ammesso alla blanda condizione dell'osservanza dell'identico periodo di capitalizzazione degli interessi. Ne discende, che alla stregua dello stesso articolo 7 citato, la banca – in relazione ai rapporti pregressi – per poter procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi maturati a carico del correntista, necessita della “preventiva approvazione” del cliente non essendo all'uopo sufficiente una semplice comunicazione unilaterale.

Tracciato il quadro normativo di riferimento occorre rilevare in punto di fatto che risulta *per tabulas* la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29.6.2000 ( doc. n. 7 parte convenuta ) delle condizioni contrattuali relative all'identica capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi. Con l'invio dell'estratto conto al 31 dicembre 2000 (cfr. prod.doc. n. 35 parte attrice) è stata data comunicazione al correntista della identica periodicità nella capitalizzazione degli interessi. Ma non è stato minimamente allegato e provato dalla banca che la capitalizzazione operata nel periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 sia stata approvata dal sig. [REDACTED]

Ne consegue la radicale illegittimità dell'anatocismo addebitato anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR fino alla chiusura del conto con la conseguenza che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca vanno esclusi per tutta la durata del rapporto.

4. commissioni di massimo scoperto.

Firmato Da: SPIRITO FLORIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: daa Firmato Da: PARENTINI MIRKO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: pl



E' contestata tra le parti anche la legittimità delle commissioni di massimo scoperto addebitate. E' noto che le commissioni di massimo scoperto, sebbene prese in considerazione dalle Norme Bancarie Uniformi dell'edizione del 1952 e del 1995, non hanno una chiara definizione legislativa. Le stesse norme bancarie uniformi si limitavano a prevederne l'addebito periodico, con gli stessi criteri delle altre operazioni di credito e addebito, ma non ne fornivano una definizione. Una prima definizione ufficiale della CSM si trova a livello sublegislativo e, segnatamente, nelle Istruzioni sulla rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge antiusura (legge n. 108/1996), emanate il 1 ottobre 1996 dalla Banca d'Italia, le quali attribuiscono alla commissione la funzione di remunerare la Banca per l'onere a suo carico di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nelle nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tuttavia, come peraltro evidenziato dalla Corte di Cassazione, l'originaria funzione della clausola, diretta a remunerare la Banca della semplice messa a disposizione di somme di denaro, si era smarrita nella prassi bancaria, ove pur nell'eterogeneità di tipologie di commissioni di massimo scoperto, il corrispettivo dovuto dal correntista era stato correlato al massimo utilizzo dei fondi (cfr. Corte di Cassazione Sentenza del 18 gennaio 2006, n. 870). È noto che la commissione ha trovato una specifica regolamentazione nell'articolo 2-bis del d.l. 29 novembre 2008 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale ha come noto - previsto la nullità delle commissioni di massimo scoperto che non rivestano le caratteristiche indicate dalla stessa disposizione di legge. Il controverso istituto è stato altresì oggetto di nuovi interventi normativi. Si ricorda, a tal proposito, l'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 il quale ha introdotto, proprio su tali commissioni, l'art. 117-bis del D.Lgs. 385/1993. Tuttavia la validità della clausola oggetto del presente giudizio non può essere vagliata alla stregua delle norme di legge citate giacché queste sono entrate in vigore in periodo successivo alla stipulazione della clausola.

Pertanto la validità della clausola va valutata avuto riguardo all'assetto normativo preesistente alle citate modifiche legislative. Venendo al contenuto della clausola occorre rilevare che la scrittura costitutiva del rapporto non recava alcuna regolamentazione negoziale della commissione.

Nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale che precede le riforme che abbiamo testé citato tali commissioni erano state oggetto di divergenti ricostruzioni:



Firmato Da: SPIRITO FLORIANA Emesso Da: POSTECOM CAS Segnific: daa = Firmato Da: PARENTINI MIRKO Emesso Da: POSTECOM CAS Segnific: bit

un primo orientamento, muovendo dalla premessa che non vi fosse una compiuta definizione unitaria di tali clausole, la quale dava luogo nella prassi applicativa a molteplicità forme di computo, né sosteneva la nullità per carenza di causa, ritenendo che in ultima analisi si riducessero ad un duplicato degli interessi passivi.

altro orientamento, invece né coglieva il tratto essenziale nella remunerazione del servizio bancario di messa a disposizione del correntista, nei limiti massimo dell'affidamento periodico, di una somma di denaro.

Secondo un terzo orientamento, attualmente prevalente nella giurisprudenza di merito, pur potendosi ammettere, come del resto affermato dalla Corte di Cassazione, una autonomia funzionale delle commissioni di massimo scoperto tuttavia occorre che, come disposto dagli artt. 1418 e 1346 cod.civ., siano specificati con sufficiente precisione i criteri di calcolo in modo tale che il cliente possa già *ex ante* avere una rappresentazione chiara dell'entità del sacrificio economico conseguente all'affidamento della somma. Il requisito della determinazione o determinabilità dell'oggetto della pattuizione può ritenersi soddisfatto allorquando siano previsti nella clausola il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la sua periodicità.

Applicando tali principi, tali requisiti di validità non si rinvennero nella fattispecie in esame giacché la scrittura costitutiva del rapporto nulla prevedeva per tali commissioni.

Conseguentemente le somme addebitate a tale titolo, essendo la clausola nulla, vanno rimosse dal conto corrente.

#### 5. ripetizione di interessi usurari.

Come noto per effetto dell'entrata in vigore della L. 7.3.1996, n. 108, si è imposto agli interpreti il problema dei contratti conclusi (come nel caso in specie) anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, che sebbene non usurari al momento in cui vennero concordati, tuttavia si pongono in contrasto con la nuova disciplina dell'usura. In altri termini l'art. 1815 cod.civ. lascia aperto l'interrogativo se l'usurarietà degli interessi vada accertata al momento in cui sono pattuiti o a quello, necessariamente successivo, della loro dazione.

Tali incertezze sono state fugate dal D.L. 29.12.2000, n. 394, convertito con modificazioni nella L. 28.2.2001, n. 24, contenente norme di interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108, il cui art. 1 ha stabilito che «*ai fini dell'applicazione dell' articolo 644 del codice penale e*



dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

Ne consegue che l'usurarietà, idonea ad escludere l'applicazione ai sensi dell' art. 1815 secondo comma cod.civ. di qualsiasi interesse, va valutata con esclusivo riferimento al momento in cui gli interessi sono stati convenuti. In tal senso, peraltro, si è espressa numerose volte la stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass. sentenza n. 22204 del 27 settembre 2013).

Ne discende, *a contrariis*, l'implicazione logica che la sanzione prefigurata dall'art. 1815, secondo comma, cod.civ. non può trovare applicazione a tutte le ipotesi nelle quali il tasso degli interesse concordato non fosse originariamente usurario.

Ciò non significa logicamente che la Banca, nel corso del rapporto, possa addebitare interessi che, per effetto della normativa sopravvenuta, siano *contra legem*.

Ed infatti con riferimento a caso analogo a quello oggetto della presente causa la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 11 gennaio 2013, n. 602) ha osservato che *“La disciplina di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 si applica ai contratti (nella specie, conto corrente con tasso d'interesse superiore a quello legale) contenenti tassi usurari, anche se stipulati prima della sua entrata in vigore, ove i rapporti non siano esauriti. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 1 della legge n. 108 del 1996 e degli artt. 1319 e 1419, secondo comma, cod. civ., opera la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi.”*

Pertanto non può essere accolta la domanda di esclusione di qualsiasi interesse potendosi al più, per i periodi di sconfinamento, ridurre gli interessi nei limiti dei tassi soglia. Si aggiunga, peraltro, che l'applicazione del tasso sostitutivo degli interessi di cui all'art. 117 TUB (tasso nominale minimo dei BOT) appare astrattamente più favorevole per il correntista, rispetto alla riduzione al tasso soglia, talché la tutela predisposta per la mancanza di pattuizione scritta in punto di interessi appare sufficiente a tutelare i diritti del correntista.

#### 5. determinazione del saldo del conto corrente.

In considerazione dei motivi esposti nei paragrafi che precedono il saldo del conto corrente affidato va determinato escludendo le somme addebitate a titolo di interessi convenzionali, da sostituirsi con gli interessi ex art. 117 TUB, di commissioni di massimo scoperto e di



capitalizzazione degli interessi. Conseguentemente il saldo, così determinato, presenta – conformemente ai calcoli effettuati dal CTU – un saldo attivo per il cliente di € 23.979,60 che deve essere, dunque, restituito allo stesso. Sulla somma così accertata in sorte capitale sono dovuti gli interessi al tasso di legge dalla costituzione in mora (4 novembre 2010) al saldo.

#### 6. spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo secondo i valori medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014. Si rammenta che nelle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro le spese di giustizia vanno liquidate con riferimento non già alla somma richiesta ma alla somma giudizialmente riconosciuta come dovuta. Conseguentemente le spese di lite vanno liquidate, con riferimento allo scaglione compreso tra € 5.000,00 ed € 26.000,00, nella misura di € 4.835,00 ( di cui:

Fase di studio della controversia € 875,00;

Fase introduttiva del giudizio € 740,00;

Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.600,00;

Fase decisionale € 1.620,00) oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nella misura di legge. Inoltre la banca va condannata anche al ristoro delle spese di CTP sostenute dall'attrice essendo inerenti al suo diritto di difesa (spese che si liquidano avuto riguardo alla parcella pro forma prodotta in complessivi € 1.701,26).

Nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU vanno definitivamente posti a carico dell'istituto di credito convenuto quale parte soccombente.

p.q.m.

definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettate:

1. dichiara tenuta e condanna la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al sig. [REDACTED] la somma di € 23.979,60 oltre interessi al tasso di legge dalla costituzione in mora (4 novembre 2010) al saldo;
2. dichiara tenuta e condanna la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al sig. [REDACTED] le spese di giustizia da questo sostenute che si liquidano:



per compenso del legale in € 4.835,00 oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA nella misura di legge

per rimborso onorari del CTP in € 1.701,26;

3. pone nei rapporti interni tra le parti gli onorari del CTU, nella misura già liquidata in separato decreto emesso nel corso del giudizio, a carico esclusivo della [REDACTED]

Sentenza immediatamente esecutiva per legge.

Così deciso in Alessandria il 21 febbraio 2015.

IL GIUDICE

(dott. Parentini Mirko)

IL CASO.it

